

COMUNE DI PERO
Provincia di Milano



***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)***

Approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 4/04/2016

Variato con deliberazioni del C.C.:

- n. 28 del 23/07/2014
- n. 33 del 13/07/2015

INDICE

| | |
|---|-----------|
| CAPO I - NORME GENERALI | 3 |
| Articolo 1 - Oggetto del regolamento | 3 |
| Articolo 2 - Applicazione del tributo | 3 |
| Articolo 3 - Oggetto del tributo | 4 |
| Articolo 4 - Soggetto attivo | 4 |
| Articolo 5 - Soggetto passivo | 4 |
| Articolo 6 - Determinazione della superficie tassabile | 5 |
| Articolo 7 - Parti comuni dell'edificio | 6 |
| Articolo 8 - Multiproprietà e centri commerciali | 6 |
| CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA | 6 |
| Articolo 9 - Metodo di applicazione | 6 |
| Articolo 10 - Inizio e cessazione | 7 |
| Articolo 11 - Tariffe | 7 |
| Articolo 12 - Categorie di utenza | 8 |
| Articolo 13 - Particolari applicazioni del tributo | 9 |
| Articolo 14 - Tariffa giornaliera | 10 |
| Articolo 15 - Occupanti le utenze domestiche | 10 |
| Articolo 16 - Occupanti le utenze non domestiche | 11 |
| CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI | 12 |
| Articolo 17 - Esclusioni | 12 |
| Articolo 18 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche | 13 |

| | |
|---|------------|
| Articolo 19 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche | 13 |
| Articolo 20 - Riduzioni per servizio limitato | 14 |
| Articolo 21 - Applicabilita' delle riduzioni | 14 |
| CAPO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | 14 |
| Articolo 22 - Dichiarazione | 14 |
| Articolo 23 - Versamenti e rate | 16 |
| Articolo 24 - Accertamenti | 16 |
| Articolo 25 - Rimborsi e conguagli | 17 |
| Articolo 26 - Somme di modesto ammontare | 17 |
| Articolo 27 - Riscossione | 17 |
| Articolo 28 - Contenzioso e strumenti deflativi del contenzioso | 17 |
| Articolo 29 - Sanzioni | 18 |
| Articolo 30 - Funzionario responsabile | 18 |
| Articolo 31 - Modalità di presentazione di istanze e dichiarazioni | 19 |
| CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI | 19 |
| Articolo 32 - Tributo provinciale | 199 |
| Articolo 33 - Entrata in vigore | 199 |
| Articolo 34 - Disposizioni finali e transitorie | 199 |

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, ha per oggetto l'applicazione nel Comune di Pero dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata ha natura tributaria e si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e s.m.i.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza).

Articolo 2 - Applicazione del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per
 - a. locali: le strutture stabilmente infisse al suolo e chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate, in via esclusiva.
 - c. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, di calore, di gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 3 - Oggetto del tributo

1. Il tributo è dovuto per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Le attività svolte con riferimento ai rifiuti sono le seguenti:
 - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi) e gestione della piattaforma ecologica (ricicleria);
 - pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
 - smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;

Articolo 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali comunali, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi enti territoriali locali si considera soggetto attivo il comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati, e restando confermato il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualunque titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono i possessori a qualunque titolo, anche se residenti in altro comune. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento tributario.

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti delle medesime.

Articolo 6 – Determinazione della superficie tassabile.

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e s.m.i.
2. La superficie delle unità immobiliari sia a destinazione ordinaria che diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima inferiore a un metro e mezzo. Per le aree esterne si fa riferimento alla superficie circoscritta dal proprio perimetro, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
3. Nel calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.
4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.
5. Per la determinazione del tributo, in assenza di avvenute variazioni, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. In sede di accertamento tributario relativo alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata quale superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro

trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (es. contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, modello unico dichiarazione ambientale).

8. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Articolo 7 - Parti comuni dell'edificio

1. Le parti di uso comune del fabbricato utilizzate in via esclusiva e non costituite in condominio, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. A tal fine è fatto obbligo all'amministratore del condominio, in caso di variazioni avvenute, di presentare agli uffici comunali preposti entro il 31 Marzo di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o dei detentori dei locali e delle aree di cui al comma 1.
3. A tali superfici sono applicabili la tariffa e le eventuali agevolazioni tariffarie proprie della tipologia cui appartengono i locali medesimi.

Articolo 8 - Multiproprietà e centri commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto in caso di variazioni avvenute, a presentare agli uffici comunali preposti entro il 31 Marzo di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 9 - Metodo di applicazione

1. La tariffa del tributo è determinata ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99 e s.m.i.
2. Il gettito si intende a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, svolto in regime di privativa dai comuni, quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 n. 36 - Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle

discariche -, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno nel Piano economico-finanziario degli interventi, redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvato annualmente dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 10 - Inizio e cessazione

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree e sussiste sino al giorno in cui della loro cessazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per la variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro 15 giorni, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio, salvo cessazione dell'utenza.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione

Articolo 11 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/'99 e sono applicate e riscosse secondo le modalità dei successivi articoli.
2. Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti nel D.P.R. 158/'99 e s.m.i., nel presente regolamento e nelle disposizioni tecniche del Piano economico-finanziario, per unità di superficie dei locali e delle aree ed in base alle singole categorie o fasce di contribuente. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

3. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti.
4. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata sia in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del dpr 27 aprile 1999 n. 158, sia in considerazione della quota rifiuti oggetto di raccolta differenziata.
5. La quota fissa della tariffa per le utenze NON domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del dpr 27 aprile 1999 n. 158.
6. La quota variabile della tariffa per le utenze NON domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del dpr 27 aprile 1999 n. 158.
7. Le tariffe ed i coefficienti per il loro calcolo sono determinati con apposita delibera consiliare.

Articolo 12 – Categorie di utenza

1. Le tariffe, predisposte in attuazione dei citati criteri di commisurazione, sono determinate in relazione alle seguenti categorie:

a. utenza domestica:

| CLASSE | DESCRIZIONE |
|---------------|--|
| Ud 01 | Abitazioni domestiche occupate da 1 componente |
| Ud 02 | Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti |
| Ud 03 | Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti |
| Ud 04 | Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti |
| Ud 05 | Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti |
| Ud 06 | Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti |

b. utenza non domestica:

| CLASSE | DESCRIZIONE |
|---------------|---|
| und01 | Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto |
| und02 | Cinematografi, teatri |
| und03 | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta |
| und04 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| und05 | Stabilimenti balneari |
| und06 | Autosaloni, esposizioni |
| und07 | Alberghi con ristorante |
| und08 | Alberghi senza ristorante |
| und09 | Case di cura e di riposo |
| und10 | Ospedali |
| und11 | Agenzie, studi professionali, uffici |
| und12 | Banche e istituti di credito |
| und13 | Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, negozi di abbigliamento |
| und14 | Edicole, farmacie, tabaccai e plurilicenza |

| | |
|-------|--|
| und15 | Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti |
| und16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| und17 | Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere |
| und18 | Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| und19 | Autofficina, carrozzeria, elettrauto |
| und20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| und21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| und22 | Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie |
| und23 | Birrerie, hamburgerie, mense |
| und24 | Bar, caffè, pasticceria |
| und25 | Macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati Generi alimentari |
| und26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| und27 | Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio |
| und28 | Ipermercati di generi misti |
| und29 | Banchi di mercato generi alimentari |
| und30 | Discoteche, night club |

2. Nell'ambito delle utenze domestiche, laddove sia svolta un'attività di accoglienza ricettiva esercitata da privati in via occasionale o saltuaria priva di carattere di imprenditorialità, potrà essere prevista, una specifica tariffa per la parte variabile
3. Per le attività di bed and breakfast non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma verrà applicata la tariffa prevista per gli alberghi senza ristorante
4. Il Consiglio comunale determinerà annualmente:
 - a. la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
 - b. la misura dei coefficienti K_a (parte fissa per le utenze domestiche), K_b (parte variabile per le utenze domestiche), K_c (parte fissa per le utenze non domestiche) e K_d (parte variabile per le utenze non domestiche), indicati nelle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 nell'ambito degli intervalli di valore di cui alle citate tabelle.

Articolo 13 - Particolari applicazioni del tributo

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nella tabella delle utenze non domestiche, si applica la tariffa stabilita per la voce maggiormente rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civile abitazione in cui è svolta, in via permanente, un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa prevista per l'uso prevalente.

4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L.31/2008. Tale gettito viene sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 14 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento e commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. In caso di occupazione abusiva, il tributo è recuperato unitamente alla sanzione, agli interessi e accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.
6. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando ulteriori oneri straordinari conseguenti a particolari manifestazioni pubbliche.
7. E' facoltà del Comune applicare la tariffa giornaliera per le occupazioni programmate annualmente ma comunque determinabili solo a consuntivo (es. mercati settimanali) emettendo avvisi di pagamento con le medesime scadenze della tariffa annuale sulla base delle occupazioni dell'anno precedente. Per le occupazioni occasionali o comunque non oggetto di programmazione annuale (es. spuntisti dei mercati settimanali), è facoltà del Comune richiedere il tributo contestualmente ad altre imposte dovute, anche con modalità prepagata.
8. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni relative al tributo annuale in quanto compatibili.

Articolo 15 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe comunale al primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. E' fatto obbligo di dichiarare le persone che, non facendo parte del

- nucleo familiare, dimorano nell'immobile per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare (es. colf).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, e nel caso di ricovero presso comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 3. Le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, gli alloggi dei cittadini residenti all'estero iscritti all' AIRE e quelli a disposizione di enti diversi da persone fisiche occupati da soggetti non residenti, sono considerate d'ufficio rientranti nella categoria di un occupante.
 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel territorio comunale. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità. Nel caso siano presenti nel nucleo familiare soggetti degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo per un periodo non inferiore a sei mesi la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 7. Il numero degli occupanti è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento e, per le nuove utenze, alla data di apertura della posizione tributaria. Le variazioni successive avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
 8. E' fatta salva la facoltà di applicare, in sede di accertamento tributario, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche.

Articolo 16 – Occupanti le utenze non domestiche

1. I criteri per la classificazione delle attività delle utenze non domestiche nelle categorie di cui all'art.12 – comma 1 – lettera b) sono i seguenti:
 - corrispondenza dell'attività svolta con la categoria più idonea, con eventuale suddivisione delle superfici in relazione alle diverse attività svolte;
 - associazione alla categoria di attività che presenta con esse la maggior analogia per quei locali e quelle aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3° e 4° del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.

CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 17 - Esclusioni

1. Sono esclusi i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, docce, gradinate del pubblico e simili locali;
 - c. locali ed aree in obiettive condizioni di non utilizzabilità (a puro titolo esemplificativo locali interclusi o diroccati). La condizione di non utilizzabilità sarà attestata da perizia dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
 - d. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando:
 1. che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 2. che non vi sia produzione di rifiuti conseguenti lo stato dell'immobile (ad esempio rifiuti conseguenti la ristrutturazione o stato di danneggiamento); alternativamente si applicheranno le riduzioni di cui all'art. 20 comma b)
 - e. le superfici di balconi e terrazzi.
2. Non sono, altresì, soggetti al tributo:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio svolto in regime di privativa, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
 - b. i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
 - c. edifici adibiti esclusivamente ad attività di culto;
 - d. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti;
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per

l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 18 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, il tributo è ridotto del 30% per la quota variabile.
2. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, il tributo è ridotto del 30%. Tale riduzione è concessa previa dimostrazione di iscrizione, da parte del contribuente, negli elenchi dei coltivatori diretti.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 19 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

1. Il tributo è ridotto fino ad un massimo del 100% della parte variabile in rapporto alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante Modello Unico Dichiarazione (MUD) o formulario rifiuti. Il termine per la presentazione di tale Modello verrà fissato annualmente dal Responsabile del Tributo e comunicato a tutti gli utenti interessati, presenti nella banca dati comunale. La riduzione, che dovrà essere approvata con la Delibera Consiliare di approvazione delle tariffe, è calcolata in misura proporzionale alla quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale e comunicati agli utenti, compilando l'apposito modulo corredato dalla documentazione indicata al comma 1) del presente articolo, fatte salve eventuali verifiche da parte del comune. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
4. La superficie considerata ai fini dell'applicazione del tributo è quella su cui si producono rifiuti urbani o assimilati. Nel caso in cui su un'unica superficie vengano prodotti rifiuti speciali e urbani/assimilati e non sia possibile determinare con esattezza la distinzione tra le due aree, la superficie non soggetta al pagamento della tariffa è determinata nella massima del 70%.
5. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30% sulla quota variabile; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente di non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni settimanali.

Articolo 20 – Altre riduzioni

1. Il comune, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione, ha facoltà di riconoscere le seguenti riduzioni:
 - a) qualora si verifichi che il servizio, istituito e attivato, non venga effettuato o sia svolto in grave violazione delle norme contrattuali, nella zona ove è collocato l'immobile oggetto del tributo, il contribuente ha il diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione massima dell' 80% della tariffa dal mese successivo alla data di presentazione al comune dell'apposita dichiarazione e sempre che il servizio non sia stato regolarizzato entro i trenta giorni seguenti;
 - b) nell'ipotesi in cui nei locali e nelle aree non vi siano mobili o suppellettili o non vi sia l'allacciamento ai servizi a rete (gas, acqua, luce) il contribuente ha diritto ad una decurtazione massima del 90% della tariffa, dal mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c) nel caso di imprese in stato di liquidazione, che abbiano definitivamente cessato ogni tipo di attività, il contribuente ha diritto ad una decurtazione massima del 80% della tariffa dal mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

Articolo 21 - Applicabilità delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 saranno riconosciute sulla base dei dati indicati nella dichiarazione.
2. Nell'ipotesi in cui vengano meno le condizioni alla base delle riduzioni, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni entro il primo gennaio dell'anno successivo; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
3. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano le riduzioni. In caso di inesistenza delle stesse, verrà immediatamente adeguata la tariffa e si procederà al recupero degli importi pregressi.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applicherà, distintamente per la parte fissa e quella variabile, solo quella con l'incidenza più alta.

CAPO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 22 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tari, restano ferme, salvo intervenute variazioni, le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. La dichiarazione, effettuata utilizzando la modulistica predisposta dal comune, deve essere presentata entro sessanta giorni dall'inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e/o delle aree. Produce effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati che incidano sull'ammontare del tributo. In caso

contrario, la dichiarazione deve essere inoltrata entro il termine di cui al primo periodo che decorre dall'avvenuta variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso sia residente, in caso contrario dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. In base alle comunicazioni presentate, le eventuali somme risultanti a debito o a credito saranno conteggiate e compensate nella rata di conguaglio ai sensi dell'art. 25 e fatto salvo quanto previsto all'art. 26.
6. Il comune può modificare autonomamente i dati dell'utente che incidono sul calcolo del tributo, qualora tali variazioni siano desumibili da elementi rilevabili d'ufficio da banche dati pubbliche, provvedendo in tal caso a comunicare all'utente medesimo l'avvenuta modifica.
7. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per i soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;
 - b. per i soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. i dati catastali dei locali (foglio, mappale, sub) e/o delle aree e la relativa ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, il possesso o la detenzione e relative variazioni e cessazioni;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, sede legale e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo di posta elettronica certificata) e del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, matricola CCIAA completa);
 - b. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e/o delle aree (Foglio, mappale, sub), la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, il possesso o la detenzione e relative variazioni o cessazioni.
9. La mancata presentazione della dichiarazione o la presenza in essa di dati incompleti o inesatti non esonera il contribuente dal versamento del tributo.

10. Il preposto ufficio comunale, al fine di aggiornare la banca dati e per eventuali ulteriori verifiche, ha facoltà di inviare all'utenza un questionario con obbligo di compilazione e sottoscrizione da parte dei soggetti interessati e di invitare il contribuente a produrre la documentazione utile, anche attestante le condizioni relative all'annualità oggetto di verifica.

Articolo 23 - Versamenti e rate

1. Il versamento del tributo è effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune riscuote il tributo tramite invio ai contribuenti di inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
3. L'importo del tributo è scaglionato e riscosso in rate secondo le disposizioni normative vigenti e con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Nel caso l'approvazione delle tariffe e del piano finanziario avvenga con tempistiche che possono compromettere la corretta gestione del servizio di raccolta rifiuti, la Giunta ha la facoltà di richiedere il versamento del tributo in acconto secondo le tariffe deliberate per l'anno precedente. L'acconto non può superare la percentuale massima del 50 per cento del totale del tributo dovuto utilizzando le tariffe dell'anno precedente. Nell'ipotesi indicata, il versamento a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, è eseguito a conguaglio sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento. Sono comunque fatte salve ulteriori e specifiche disposizioni normative che derogano al predetto criterio.

Articolo 24 – Accertamenti

1. L'omessa e infedele dichiarazione ovvero l'omesso e parziale versamento sono sanzionati con avviso di accertamento, che deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo raccomandata r.r., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione.
2. Gli importi oggetto dell'avviso di accertamento, su richiesta del soggetto passivo, possono essere rateizzati secondo le disposizioni previste nel Regolamento delle Entrate.
3. In caso di assenza di dichiarazione da parte del contribuente, i dati accertati in avvisi impositivi divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione a spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 25 - Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni del tributo nel corso dell'anno saranno conteggiate a debito o a credito nel successivo avviso di pagamento salvo la cessazione dell'utenza.
2. In caso di maggior versamento del tributo, il contribuente ha diritto al rimborso. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Servizio Entrate provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data della richiesta, con importo maggiorato degli interessi legali maturati giorno per giorno dalla data di pagamento.
4. E' facoltà del Comune, su richiesta del contribuente, compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti a titolo di tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 26 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1 - comma 168 - della L. 296/2006 e s.m.i., non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso del tributo per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3 - comma 10 - del D.L. n.16/2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 27 – Riscossione

1. Il procedimento di riscossione del tributo viene definito dal Consiglio Comunale tra le seguenti opzioni:
 - a. gestione diretta;
 - b. altre modalità di gestione previste dalle vigenti normative.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata tramite ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. ovvero tramite ingiunzione fiscale ai sensi del D.P.R. n.639/1910 e s.m.i.

Articolo 28 - Contenzioso e strumenti deflativi del contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso alle Commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a

ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. E' prevista l'applicazione dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri di cui al D.Lgs. n.218/1997 e s.m.i. nonchè gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme in materia.

Articolo 29 – Sanzioni

1. Nel rispetto dei criteri previsti dal vigente Regolamento delle Entrate, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del Dlgs 18/12/1997 n. 471 e dell'art. 13 del Dlgs 472 del 18/12/1997.
 - b. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
 - c. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta per cento al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
 - d. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario richiesto ai contribuenti, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente, eccetto quelle per omesso o insufficiente versamento, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
3. Il tributo giornaliero che, nel caso di occupazione abusiva, non risulti versato all'atto dell'accertamento, è maggiorato dalla sanzione, dagli interessi e dagli accessori.
4. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative relative alla violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n.472/1997 e s.m.i.

Articolo 30 – Funzionario responsabile

Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 31 - Modalità di presentazione di istanze e dichiarazioni

Le dichiarazioni e le istanze relative al presente tributo, salvo quanto espressamente indicato nel Regolamento Entrate per specifiche fattispecie, devono essere presentate secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale di attuazione del piano di informatizzazione previsto dal comma 3bis del DL 90/2014.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Tributo provinciale

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 504/1992 e s.m.i. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Articolo 33 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1/1/2016.

Articolo 34 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 158/1999 e della Legge 147/2013 in materia di Tassa rifiuti ed inoltre:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
 - c. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.